



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MARENGHI	RAFFAELE	Presidente
☐	PISAPIA	MARIA GRAZIA	Relatore
☐	DI MAIO	GABRIELE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5652/2014
depositato il 17/06/2014

- avverso la sentenza n. 377/2013 Sez:12 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di SALERNO
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

proposto dall'appellante:

DI LIETO LUIGI
VIA CASA ROSSA 10 84010 RAVELLO SA

difeso da:

DI LIETO GIOVANNI MARIA
VIA ALFONSO GATTO N.18 84011 MINORI SA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2010T001187000 REGISTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2010T001187000 IMP.IPOTECARIA 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2010T001187000 IMP.CATASTALE 2010

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 5652/2014

UDIENZA DEL

07/07/2016 ore 09:30

N° 7591

PRONUNCIATA IL:

07/07/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/8/16
Il Segretario

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA
in data 19/8/16
Il Segretario

Rg 5652/14

MOTIVI DELLA DECISIONE

Luigi di Lieto impugna la sentenza della C.T.P. di Salerno n. 377 del 23.09.2013, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento (atto di rettifica e liquidazione) del 27.02.2012, notificato il 30.03.2012, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 43.632,84 a titolo di maggiori imposte di registro, ipotecaria, catastale, oltre sanzioni, con riferimento a terreno agricolo non edificabile, sito in Ravello, alla località Civita, acquistato al prezzo dichiarato di euro 8000,00 ed il cui valore veniva elevato dall'agenzia delle Entrate ad euro 125.800,00.

Il contribuente contesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso statuita dal giudice a quo nella sentenza impugnata, per decadenza maturata a causa della mancata costituzione della parte senza adeguata assistenza tecnica .

Opina a riguardo che la CTP avrebbe dovuto fissare un termine perentorio per la nomina di un difensore abilitato o autorizzare il contribuente a conferire l'incarico in pubblica udienza; che la sanzione di inammissibilità avrebbe potuto essere statuita solo in caso di mancato osservanza all'ordine del Giudice di regolarizzare la costituzione. Nel merito, deduce il difetto di motivazione dell'avviso di rettifica, non essendo stato allegato l'atto assunto quale termine di comparazione nella motivazione né essendo stato riprodotto il contenuto essenziale dell'atto nel provvedimento impositivo. Deduce infine che nell'adozione del criterio sintetico comparativo utilizzato dall'amministrazione sono stati valutati terreni di caratteristiche e condizioni non analoghe a quello oggetto di accertamento.

Il primo motivo è fondato ed assorbente.

Ed invero, il ricorso proposto dal contribuente con l'assistenza di un professionista non abilitato ad assisterlo in controversia superiore ad euro 2582,28 (come nel caso di specie, in cui è stato presentato da un geometra) **non è inammissibile qualora non vi sia inosservanza da parte del contribuente** del provvedimento impartito da Giudice che imponga di munirsi della necessaria assistenza tecnica (cfr Cass. Sez. Un.22601/2004; n. 6532/2012).

Da ciò deve dedursi che, prioritariamente, la CTP avrebbe dovuto concedere termine perentorio per consentire alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, sanando tale difetto di assistenza, secondo quanto previsto dall'art 182 c.p.c., norma applicabile al giudizio tributario ; solo in caso di inosservanza dell'ordine del Giudice avrebbe potuto statuire l'inammissibilità.

Tenuto conto del comportamento processuale delle parti, della natura della questione e dell'assenza di una sostanziale soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite

PQM

Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza della CTP n. 377/21/2013, innanzi alla quale rimette le parti per il prosieguo del giudizio. Compensa le spese di lite.

Salerno, 7/07/2016

Il Giudice-estensore



Il Presidente

